

MINISTERO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE
DIVISIONE II

CIRCOLARE n. 83/193

Roma, 10 agosto 1993

Alle Prefetture
LORO SEDI

Agli Uffici Regionali e Provinciali e della M.O.
LORO SEDI
e.p.c

Alle Associazioni Nazionali di rappresentanza
assistenza e tutela del movimento cooperativo
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Presidenza della Giunta - Servizio di Sviluppo della
Cooperazione e di vigilanza sulle cooperative
34126 TRIESTE

Alla Regione Autonoma Valle D'Aosta Assessorato Industria Commercio e Artigianato
11100 AOSTA

Alla Regione Trentino Alto Adige - Divisione Regionale della cooperazione 38100 TRENTO

Alla Regione Siciliana - Assessorato Lavoro e
Previdenza Sociale 92121 PALERMO

OGGETTO: contributo di cui all'[art. 11](#) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente "Nuove norme in materia di società cooperative".

Questo Ministero ha già avuto modo di affrontare alcuni quesiti sorti in merito all'applicazione dell'[art. 11](#) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che, com'è noto, ha istituito a carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari alla quota del 3% degli utili annuali, da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione, da adottarsi da parte degli appositi fondi che, ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo [art. 11](#), possono essere costituiti dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, nonché da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Con la presente circolare si intende riordinare ed integrare le diverse direttive già emanate, al fine di facilitare l'attuazione della normativa in oggetto, la cui in ottemperanza determina, a carico dei soggetti inadempienti, la decadenza dai benefici fiscali e di altra natura in godimento, e viene, quindi, a configurarsi alla stregua dei requisiti mutualistici di cui all'[art. 26](#) del D.L.C.P.S 14

dicembre 1947, n. 1577.

Soggetti e modalità di adempimento

Sono tenuti al versamento del contributo:

1 - le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle Associazioni riconosciute di cui all'[art. 11](#), comma 1, della legge n. 59/92. Versano il contributo al fondo costituito dalle Associazioni cui aderiscono, con le modalità da queste indicate;

2 - le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1 del citato articolo 11. Essi sono tenuti al versamento annuale del contributo sul c.c.p. n. 11854015 intestato alla "Tesoreria provinciale dello Stato - contributi legge 17 febbraio 1971 n. 127 - V. Marconi n. 26 - 01100 Viterbo". Sul retro del bollettino di versamento dovranno essere indicati la denominazione e la sede sociale, nonché l'esercizio cui il versamento si riferisce;

3 - le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle Regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1 del citato art. 11. Essi assolvono al predetto obbligo con versamento al fondo regionale, se istituito, con le modalità previste dalla Regione. In mancanza della costituzione di detto fondo il versamento avrà luogo secondo le modalità di cui al punto 2.

Termini

La Legge n. 59/92 non fissa il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento del contributo, al quale, peraltro, l'ente cooperativo è tenuto fin dalla data di approvazione del bilancio. Con [circolare n. 40 del 16 aprile 1993](#) questo Ministero ha disposto che l'avvenuto adempimento deve essere comprovato all'atto del deposito del bilancio di esercizio per la pubblicazione del BUSC, il quale ai sensi del D.M. 18 giugno 1979 come confermato dal D.M. 26 aprile 1993, deve essere effettuato entro 30 giorni dal deposito del bilancio presso il Tribunale.

Il versamento deve, pertanto, essere effettuato entro il suddetto termine e copia della relativa ricevuta deve essere presentata unitamente al bilancio. In mancanza, non verrà rilasciato l'attestato dell'avvenuto deposito del bilancio.

Enti destinatari

Nel caso di adesione a più associazioni che hanno provveduto a costituire il fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, il contributo del 3% deve essere suddiviso in parti uguali fra le associazioni stesse.

In caso di passaggio da un'associazione ad un'altra, ovvero in caso di prima adesione da parte di una cooperativa non aderente nel corso dell'anno, come nel caso inverso, si pone il problema del criterio da osservare per l'attribuzione del contributo.

Considerato che tale contributo è dovuto in forza di una norma di legge, che non lascia discrezionalità agli organi sociali; che, quindi, il suo solo presupposto è nel conseguimento di utili di esercizio; che il periodo di riferimento è correlato all'esercizio di competenza; l'attribuzione del detto contributo deve essere effettuata ai fondi o al capitolo del bilancio del Ministero del Lavoro, rispettivamente in misura proporzionale al periodo di iscrizione alle associazioni o al periodo di insussistenza di adesione.

Criteri per la determinazione della base di calcolo del contributo del 3%.

Il Ministero ha più volte avuto modo di esaminare il problema della definizione della base di calcolo del contributo del 3% con disposizioni già impartite in materia, con nota n. 572 del 30 ottobre 1992 e con circolare ministeriale n. 29 del 16 marzo 1993 e che si intendono riconfermate. Nella nota n. 572 citata, in risposta a specifico quesito, veniva precisato che nella base del calcolo

per il contributo del 3% non rientrano le somme destinate ai ristorni, in quanto considerate componenti negativi del reddito anche dalla vigente normativa fiscale.

Nella richiamata circolare n. 29, questo Ministero, considerando che l'unica esclusione ammessa dalla legge n. 59/92 dalla base di calcolo per il contributo riguarda le riserve obbligatorie degli enti cooperativi disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni (Casse Rurali ed Artigiane) ha disposto che l'importo del contributo deve essere calcolato sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo, pertanto, sia delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie sia di quelle da destinare a riserve straordinarie, inclusa quella costituita ai sensi dell'[art. 12](#) della legge n. 904/77.

Per quanto riguarda invece le perplessità manifestate in ordine all'inclusione tra i componenti positivi del reddito delle plusvalenze da alienazioni di cui all'art. 54 del [D.P.R. n. 917/86](#) e dei contributi in conto esercizio di cui all'art. 53 del D.P.R. citato, questo Ministero osserva che tali voci attive non possono essere escluse dalla determinazione del risultato di esercizio che costituisce base di calcolo del contributo del 3%, anche in base alla nuova normativa civilistica in materia di bilancio emanata con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE.

Inoltre, in presenza di perdite di esercizi precedenti determinate secondo le modalità indicate nell'art. 102 del D.P.R. n. 917/86, il contributo in questione è calcolato sull'importo degli utili, diminuito della sola parte destinata al ripianamento delle stesse.

Alcuni Tribunali hanno rigettato richieste di omologazione delle deliberazioni di modifiche statutarie con le quali società cooperative, a norma dell'[art. 21](#), comma 1, della legge 59/92, hanno recepito nei loro statuti disposizioni della legge stessa.

Si ritiene al riguardo che non sussistano dubbi circa la volontà del legislatore di agevolare con la richiamata disposizione transitoria il suddetto recepimento, sia semplificando la procedura relativa sia eliminando i costi derivanti dalla partecipazione di un notaio alla stesura del verbale, in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 2375 c.c..

In tal senso si è espressa la Corte d'Appello di Brescia con i decreti nn. 1035, 1036, 1037 e 1038 del 24 marzo 1993, in accoglimento di reclami proposti da alcune cooperative contro il diniego di omologazione del Tribunale di Bergamo di delibere contenenti le modifiche statutarie in questione.

Il MINISTRO
F.to GIUGNI